



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

MODIFICHE
a valere dal 1° gennaio 2017

1

DELIBERA C.C. n. 51 DEL 30/03/2017



Capo II
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 18
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

Si inserisce il comma 3-bis:

3-bis. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

Capo IV
LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 38
LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE

Si inserisce il comma 8-bis:

8-bis. Con riferimento alle aree scoperte assoggettate alla tassa si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:

- a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;*
- b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;*
- c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento.*

Articolo 48
RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Per coloro che adottano un cane ospitato presso il rifugio sanitario comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) sarà applicata una riduzione del 30% (trenta per



cento) sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00). La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) il cane dovrà risultare regolarmente ricoverato presso la struttura comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) da almeno e (tre) mesi (risultante dal verbale d'ingresso) antecedenti la richiesta di adozione, se trattasi di cane adulto di età superiore a mesi 6 (sei); si potrà derogare da tale limite esclusivamente nel caso in cui l'adozione riguardi cuccioli di età inferiore a mesi tre e il cui ingresso nel canile si avvenuto esclusivamente a seguito di recupero di cucciolata multipla sul territorio, il tutto accertato dal personale della Polizia Locale o dalle guardie zoofile convenzionate;
- b) il soggetto richiedente l'adozione dovrà possedere i requisiti di idoneità sulla base degli accertamenti eseguiti da parte dell'Associazione di volontariato animalista convenzionate con il Comune di Modica per tale attività;
- c) l'adozione è subordinata al passaggio di proprietà del cane dal Comune di Modica al soggetto adottante mediante trascrizione presso l'anagrafe canina comprensoriale ed alla conseguente presa in carico dell'animale con tutti gli oneri connessi al suo mantenimento in vita; il beneficio decorre dal buon esito di tale trascrizione;
- d) l'adozione è soggetta a verifiche periodiche ai fini dell'accertamento dell'esistenza in vita e/o dello stato di benessere dell'animale, il cui esito positivo è condizione per il mantenimento del beneficio concesso;
- e) il beneficio decade in caso di accertata violazione delle norme vigenti in materia di mantenimento degli animali di affezione e, in tal caso, sarà annullata l'adozione, ritirato l'animale e applicazione delle sanzioni;
- f) la revoca del beneficio interviene anche nel caso di smarrimento o morte dell'animale.

Articolo 49

RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Alle singole utenze non domestiche, spetta una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali dichiarati assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi o dal MUD annuale.

1-bis. La riduzione del tributo sarà stabilita in proporzione al rapporto fra le quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviate a recupero, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani dei rifiuti.

1-ter. La produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd relativo alla categoria o del Kd massimo della categoria moltiplicato la superficie dell'attività.



1-quater. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.

1-quinquies. L'entità della riduzione accordata alle utenze non domestiche non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto dal produttore per lo smaltimento dei rifiuti assimilati avviati al recupero, non può eccedere l'ammontare della tariffa relativa all'anno in cui si sono prodotti i suddetti rifiuti e non può dar luogo, eccetto il caso di cessazione dell'utenza, a rimborsi di tributo.

1-sexies. La riduzione sarà determinata sulla tariffa del tributo secondo la tabella seguente:

- da 0 a 25%, nessuna riduzione;
- oltre il 25% e sino al 50%, il 30% di riduzione;
- oltre il 50%, il 50% di riduzione.

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al Gestore mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità previste nel presente Regolamento, che saranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Gestore del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti.

2-bis. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al Gestore l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.

2-ter. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.

2-quater. La tariffa dovuta dalle Utenze Non Domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità imballaggi primari intercettati in maniera differenziata ed ai conseguenti risparmi ottenuti dall'Ente per mancato trasporto e conferimento in discarica, fino ad un importo massimo (per singola utenza) pari al 30% della tariffa qualora l'Utente abbia avviato "Sistemi Incentivanti" dimostrati, provati e documentati avente durata annuale per il ritiro degli imballaggi primari in maniera differenziata.

Si inseriscono i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:

3-bis. È riconosciuta una riduzione della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che in via continuativa a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione, che comunque non



potrà superare il 30% della tariffa, è determinata in misura pari ad € 0,40/kg con una quantità minima di 100 chilogrammi per anno.

3-ter. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

3-quater. La riduzione di cui al precedente comma 3-bis si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Si richiama l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)."*), per il periodo aggiunto dalla Legge 19 agosto 2016, n. 166 (*"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi."*) che così recita: *"Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."*

Si inserisce il comma 4-bis:

4-bis. *Le utenze non domestiche che rendono disponibili alla pubblica fruizione aree di almeno 20 mq, allestite con attrezzature ludiche possono accedere alla esenzione del tributo sino alla concorrenza massima di € 100,00 ogni 10 mq,, senza che possa maturare il diritto a rimborsi di alcuna natura, limitatamente all'immobile di cui l'area costituisce pertinenza. La richiesta deve essere corredata di apposita planimetria, elenco delle attrezzature e certificati di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza. Prima di attivare l'agevolazione sarà disposto apposito sopralluogo tecnico per verificare la conformità dell'area e delle attrezzature. Le opere di manutenzione ed i relativi costi per mantenere efficienti l'area e le attrezzature restano a carico dell'utente.*

Al comma 5 le parole *"50% (cinquanta per cento)"* sono sostituite dalle seguenti *"70% (settanta per cento)"*.

Si inserisce l'articolo 51-bis

Articolo 51- bis



AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE COLPITE DA EVENTI E CALAMITÀ NATURALI.

1. La Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della TARI per tutte le utenze o limitatamente ad alcune categorie di utenza, nel caso di:

- a) gravi calamità naturali;
- b) causa di forza maggiore;
- c) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella stessa deliberazione;
- d) per altri motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.

2. Le utenze, domestiche e non domestiche, colpite da eventi e calamità naturali possono essere esentate, con atto della Giunta Comunale, dal pagamento parziale o totale della TARI.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree interessate e le modalità applicative della decisione di cui al comma 1.

4. Della riduzione o esenzione di cui al comma 1 non si tiene conto ai fini dell'applicazione dell'art. 52 del presente regolamento.